

Roma, 12 gennaio 2007

Prot. 17

fax

GV/

CIRCOLARE N. 4 / 2007

AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO

ENTI PUBBLICI ECONOMICI

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO

Redditi d'impresa – Proventi immobiliari, art. 90, D.P.R. 917/86, così modificato dall'art. 7 D.L. 203/2005

L'art. 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 ha modificato il primo comma dell'art. 90 del TUIR eliminando la deduzione forfettaria del 15% per gli immobili non strumentali dati in locazione, ha previsto una deduzione dal predetto canone delle sole spese sostenute, debitamente documentate e riferite alle sole spese di manutenzione ordinaria.

Questa Associazione ha sempre sostenuto che la norma non si applica agli alloggi di ERP locati a canone sociale per i quali continua ad applicarsi la vecchia normativa, vedasi circolare n. 1/2006 e seminario sulla Dichiarazione dei redditi 2005 – Roma, 21 aprile 2006.

Nel dubbio l'ALER di Milano ha posto Interpello all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia. L'Agenzia con prot. 85702 del 15.12.2006 ha fornito la propria interpretazione nel senso che l'art. 185 del TUIR si rende applicabile al fabbricato locato in regime legale di determinazione del canone, per il quale la riduzione continua ad essere pertanto forfettaria! Ne consegue che ai nostri fabbricati di ERP continua ad applicarsi la detrazione forfettaria del 15% così come da sempre sostenuto da questa Associazione.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi



Allegati:

- Interpello Aler di Milano 904-646/2006
parere Agenzia delle Entrate di Milano prot. 85702

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI